

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 290

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BORGIA, PERLINGIERI, COSTA,
ZECCHINO e FERRARI Francesco

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MAGGIO 1994

Nuove norme in materia di trattamento di missione
del personale della scuola

ONOREVOLI SENATORI. - La materia riguardante il trattamento di missione del personale del comparto scuola è attualmente regolata dalla legge 7 giugno 1989, n. 221, che prevede per tale personale la possibilità di optare tra la disciplina prevista dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395, per tutti i comparti del pubblico impiego, e quella vigente per i dipendenti statali antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto.

Premesso che il comma 7 dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988 stabilisce la possibilità di prevedere negli accordi di comparto condizioni diverse per la corresponsione del trattamento di missione per particolari categorie di dipendenti, si osserva che la legge n. 221 del 1989 è andata oltre tale previsione ed ha operato opportunamente nella materia in questione un trattamento diversificato tra il personale della scuola ed il restante personale statale, riconoscendo implicitamente la specificità e la peculiarità delle prestazioni di tale categoria.

Tuttavia, sia la previsione del comma 7 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1988 sia quella della legge n. 221 del 1989 non sembrano affatto sufficienti a disciplinare equamente il trattamento economico spettante al personale docente per la missione, in un certo senso atipica, relativa all'espletamento degli esami di maturità.

Non si tratta infatti di una comune missione, ma si configura come un momento peculiare di grande professionalità e di alta responsabilità sia nei confronti dei giovani esaminati sia in riferimento all'accertamento degli *standard* formativi e culturali che la società pretende.

D'altronde, gli esami di maturità, costituendo sostanzialmente il momento di una verifica autorevole dei risultati conseguiti nel corso dell'istruzione secondaria nella duplice prospettiva della formazione professionale e della attitudine alla successiva formazione universitaria, si pongono come momento di raccordo con queste due realtà che nel contempo sono considerate dall'ordinamento costituzionale come fenomeni giuridicamente rilevanti di per se stessi, distinti dalla formazione scolastica in senso stretto.

Pertanto l'attuale indennità forfettaria spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità sembra assolutamente inadeguata a compensare lo svolgimento di una funzione di così elevato profilo culturale e professionale.

D'altra parte, l'inadeguatezza di tali compensi determina alcune conseguenze aberranti: basti pensare al massiccio fenomeno delle sostituzioni che si verifica puntualmente in quasi tutte le province italiane.

Non si può inoltre ignorare un altro fenomeno ben noto e molto diffuso: ci si riferisce agli accordi che si sono verificati spesso fra i commissari ed i gestori di alberghi per la divisione della somma rimborsata senza che in effetti vi sia stata alcuna prestazione.

La normativa proposta mira a superare le situazioni sopra evidenziate e a disciplinare equamente il trattamento economico spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità, fatte salve eventuali competenze previste per le spese di viaggio.

Anche per i presidenti delle commissioni degli esami di licenza media è prevista la corresponsione di una indennità di esame nella misura di centomila lire al giorno.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La legge proposta prevede, inoltre, per il coordinatore amministrativo delle scuole nelle quali vengono svolti gli esami di maturità, un compenso forfettario di 150.000 lire per ogni commissione operante nell'istituto, per retribuire il maggior carico di impegni connessi allo svolgimento degli esami di maturità.

Le disposizioni della normativa proposta, nel differenziare considerevolmente la disciplina del trattamento economico complessivo spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di maturità rispetto a quella prevista per le missioni degli altri dipendenti statali, non solo rispondono a criteri di equità e di giustizia sostanziale, ma sono idonee a valorizzare lo

svolgimento della funzione docente nel suo momento di massima responsabilità.

Infatti, per un principio generale del diritto, la disciplina legislativa deve necessariamente diversificarsi in relazione ai soggetti, alle fattispecie ed alle circostanze quando è motivata da una ragione obiettiva; la discriminazione, in tal caso, non solo è giustificata ma risponde anche ad una giustizia sostanziale, risultando viceversa viziate le parificazioni irragionevoli operate dalla legge.

Infine, va evidenziato che il provvedimento proposto, nella sua globalità, non comporta alcun ulteriore aggravio di spesa, in quanto è mirato a razionalizzare e rendere più eque le norme attualmente in vigore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai componenti delle commissioni giudicatrici per gli esami di maturità spetta un'indennità d'esame, nonchè il trattamento di missione qualora ne ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.

2. L'indennità di cui al comma 1 è fissata nella misura lorda di lire centomila al giorno per i presidenti delle commissioni e di lire cinquantamila al giorno per i commissari. L'indennità spetta nella misura di lire cinquantamila al giorno anche ai membri interni ed ai membri aggregati.

3. Per il trattamento di missione eventualmente spettante, ai componenti delle commissioni giudicatrici per gli esami di maturità, oltre alla indennità d'esame di cui al comma 1, è corrisposto, per ogni giorno di missione, a titolo di rimborso spese, un compenso forfettario di lire duecentocinquantamila al netto di eventuali ritenute applicabili.

4. Il rimborso per le spese di viaggio dei componenti delle commissioni giudicatrici per gli esami di maturità è corrisposto secondo la normativa vigente.

5. Al presidente delle commissioni per gli esami di licenza media spetta una indennità di lire centomila al giorno, oltre all'eventuale trattamento di missione previsto dalla normativa vigente.

6. Al coordinatore amministrativo degli istituti sede di esami di maturità spetta una indennità di lire centocinquantamila per ogni commissione operante nell'istituto.

7. L'indennità di esame e il trattamento di missione previsti dalla presente legge per i componenti delle commissioni per gli esami di maturità devono essere automaticamente adeguati sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale, elaborato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

8. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.